



Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza del 4 giugno 2021 sui certificati COVID-19 (RS 818.102.2) Modifica del 1° ottobre 2021

Stato: 29.09.2021 / entrata in vigore prevista per la modifica: 11.10.2021

Introduzione

Con l'estensione dell'obbligo del certificato, quest'ultimo ha assunto maggiore importanza per la partecipazione alla vita sociale, il che può creare problemi alle persone vaccinate o guarite all'estero, che però non sono in possesso di un certificato riconosciuto. La presente modifica dell'ordinanza sui certificati COVID-19 mira ad agevolare a queste persone l'accesso a un certificato COVID svizzero.

Spetta ai Cantoni esaminare la documentazione che deve essere presentata per l'emissione di un certificato COVID svizzero (conferma della vaccinazione, documento d'identità, prova dell'entrata o del domicilio in Svizzera) ed emettere i certificati COVID. Un'emissione dei certificati COVID da parte della Confederazione non è possibile poiché mancano le relative basi a livello di legge federale.

Per sgravare i Cantoni è previsto un organo centrale digitale per la richiesta di certificati COVID («Organo nazionale per la richiesta di certificati COVID») a cui tutti i richiedenti vaccinati o guariti all'estero possono accedere per ottenere un certificato COVID (organo nazionale di notifica per i certificati COVID). Tale servizio è creato dall'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT).

Scopo dell'Organo nazionale per la richiesta è consentire alle persone vaccinate o guarite all'estero di caricare le informazioni e i documenti necessari per l'emissione del certificato. Le richieste sono attribuite ai Cantoni e possono essere esaminate ed elaborate in un'area protetta da password.

Commento alle singole disposizioni

Art. 1 (nuova lett. g)

In caso di presentazione di una richiesta tramite l'Organo nazionale per la richiesta, la Confederazione riscuote un emolumento a nome dei Cantoni. L'oggetto dell'ordinanza (art. 1) è quindi modificato di conseguenza.

Art. 7 Emittenti con diritti più estesi (nuovi cpv. 4 e 5)

L'articolo 7 disciplina i requisiti applicabili all'emissione di certificati COVID di vaccinazione e certificati COVID di guarigione quando gli emittenti di cui all'articolo 6 non dispongono di alcuna cartella clinica né documentazione primaria. L'articolo si applica

anche alle richieste presentate tramite l'Organo nazionale per la richiesta (cfr. art. 26a cpv. 1).

Secondo il *capoverso 4*, in caso di dubbi sull'autenticità della documentazione presentata gli emittenti adottano i seguenti provvedimenti:

- possono chiedere al richiedente di comparire personalmente (*lett. a n. 1*);
- possono inoltre chiedere che siano presentate autenticazioni ufficiali dei documenti già presentati (*lett. a punto 2*) o altri documenti necessari per valutare la domanda (p. es. riserve alberghiere) (*lett. a n. 3*);
- infine viene precisato che, alle condizioni di cui all'articolo 62 della legge del 28 settembre 2012¹ sulle epidemie, gli emittenti possono chiedere altre informazioni a servizi esteri competenti, segnatamente ai servizi responsabili del rilascio degli attestati di vaccinazione o guarigione presentati (*lett. b*).

Secondo il *capoverso 5*, la richiesta di emissione di un certificato COVID può essere respinta se, nonostante i provvedimenti di cui al *capoverso 4 d*, permangono dubbi sull'autenticità dei documenti presentati. In questi casi il richiedente non ha diritto ad alcun rimborso di un eventuale emolumento versato per l'elaborazione della richiesta.

Art. 11 Gratuità (*modifica del cpv. 1*)

Per le persone senza domicilio o luogo di attinenza in Svizzera, la presentazione di una richiesta tramite l'Organo nazionale per la richiesta è a pagamento (cfr. art. 26a cpv. 3). Il *capoverso 1* è quindi modificato di conseguenza.

Art. 16 Condizioni (*nuovo cpv. 2*)

Per le richieste che non possono essere elaborate con la procedura secondo l'articolo 8, segnatamente perché la malattia è avvenuta all'estero, secondo il *capoverso 2* valgono requisiti più severi in relazione ai documenti richiesti. Secondo la lettera a l'attestazione del risultato positivo di un'analisi di biologia molecolare deve contenere cognome, nome e data di nascita del richiedente (*n. 1*), data e ora del prelievo del campione (*n. 2*) nonché nome e indirizzo del centro di test o dell'istituzione che ha effettuato il test (*n. 3*). La guarigione deve essere attestata con una conferma della revoca dell'isolamento o una conferma medica della guarigione, incluso il nome e l'indirizzo del servizio competente che adempie compiti delle autorità (*lett. b*). Per il resto valgono le disposizioni dell'articolo 7.

Art. 26a Sistema per la richiesta di certificati COVID-19 per vaccinazioni somministrate o guarigioni avvenute all'estero (*nuovo articolo*)

Secondo il *capoverso 1*, la Confederazione gestisce un sistema che può essere utilizzato per presentare le richieste di emissione di un certificato COVID svizzero («Organo nazionale per la richiesta di certificati COVID»). Possono essere presentate richieste soltanto per le vaccinazioni ricevute o le guarigioni avvenute all'estero (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b). Per l'emissione a posteriori di certificati COVID per le vaccinazioni ricevute o le guarigioni avvenute in Svizzera restano applicabili l'articolo 7 e seguenti.

¹ RS 818.101

Il *capoverso 2* prevede un meccanismo per l'attribuzione delle richieste ai Cantoni. Le richieste di emissione di un certificato COVID per persone con domicilio o luogo di attinenza in Svizzera sono attribuite al Cantone nel quale è domiciliata la persona. Per gli Svizzeri all'estero sono attribuite al Cantone del luogo di attinenza, a meno che non abbiano un ultimo domicilio in Svizzera (*lett. a*). Le richieste di persone che non rientrano nella lettera a (in particolare i turisti) sono attribuite al Cantone nel quale la persona trascorre o intende trascorrere la sua prima notte in Svizzera, a sua scelta (*lett. b*). Possono anche essere presentate richieste a nome di terzi, a meno che le disposizioni cantonali non lo escludano.

Secondo il *capoverso 3*, la Confederazione riscuote anticipatamente dalle persone senza domicilio o luogo di attinenza in Svizzera un emolumento previsto di 30 franchi per il trattamento della richiesta. L'emolumento è dovuto per l'elaborazione e per il disbrigo della richiesta e non per la sua approvazione o per l'emissione del certificato. La persona che presenta la domanda deve indicare se è esentata dall'emolumento e presentare l'attestazione corrispondente (p. es. passaporto svizzero o permesso di domicilio). L'emittente può respingere le domande per le quali a torto non è stato versato alcun emolumento. In questo caso non è dovuta alcuna restituzione dell'emolumento. Gli emolumenti versati sono conteggiati e versati ai Cantoni trimestralmente.

Il *capoverso 4* prevede che le richieste all'Organo nazionale per la richiesta siano conservate per 30 giorni, unitamente alla documentazione, e successivamente cancellate. Un'eventuale ulteriore conservazione rientra nella responsabilità del Cantone o dell'emittente di cui all'articolo 7 da esso designato.

Art. 32 Costi dei sistemi d'informazione e delle applicazioni (*modifica della rubrica*)

La rubrica è modificata per motivi di chiarezza, dal momento che, secondo l'articolo 26a, il sistema di emissione a posteriori di certificati di vaccinazione e guarigione avvenute all'estero prevede la riscossione di un emolumento.

...